

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 14 dicembre 1999****che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili**

(1999/881/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) in data 30 luglio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE ⁽⁴⁾ sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Tale decisione si applica a decorrere dal 31 dicembre 1999;
- (2) è necessario tuttavia più tempo per valutare le implicazioni di tale decisione per una vasta gamma di prodotti e per esaminare nuovi pareri scientifici. La data di applica-

zione della decisione 97/534/CE dovrebbe essere pertanto proposta;

- (3) il comitato veterinario permanente non ha espresso un parere favorevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10 della decisione 97/534/CE, la data del «31 dicembre 1999» è sostituita da quella del «30 giugno 2000».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 31 dicembre 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/745/CE (GU L 538 del 31.12.1998, pag. 113).